

**CONVENZIONE**  
Con la presente scrittura privata tra

**San Servolo srl** società in house della Città metropolitana di Venezia, con sede in Venezia, Isola di San Servolo n. 1, P.IVA 03544490273, rappresentata dal Direttore Generale, sig. Fulvio Landillo, di seguito denominata San Servolo srl

e


**Fondazione La Biennale di Venezia**, con sede legale in Venezia, Ca' Giustinian San Marco, 1364/A Venezia, P.IVA 00330320276, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Andrea Del Mercato, di seguito denominata La Biennale di Venezia,

**premessso**

- a) che la Città metropolitana di Venezia è proprietaria dell'isola di San Servolo a Venezia;
- b) che la Città metropolitana di Venezia ha istituito una società in house denominata San Servolo srl a totale capitale sociale della Città metropolitana di Venezia stessa;
- c) che la Città metropolitana di Venezia ha affidato alla società San Servolo srl il compito di valorizzare e di sviluppare le attività di studio e di ricerca da svolgersi presso l'isola di San Servolo;
- d) che, oltre a San Servolo srl operano a San Servolo le seguenti istituzioni: *Venice International University* (VIU), Fondazione Franca e Franco Basaglia, la Scuola Permanente dell'Abitare e la Scuola Internazionale di Neuroscienze;
- e) che La Biennale di Venezia ha avviato l'iniziativa *Biennale College* quale sviluppo delle attività della Fondazione stessa nei settori delle arti contemporanee e dello spettacolo dal vivo;
- f) che la Biennale di Venezia ha avviato l'iniziativa denominata *Biennale Sessions* che mira a rendere la visita delle mostre della Biennale parte integrante del percorso formativo degli studenti universitari attraverso seminari e workshops di studio;
- g) che sussiste una volontà delle parti a sostenere l'ideazione, la creazione e la realizzazione di nuove esperienze culturali e produttive nel campo dell'arte promosse soprattutto da giovani artisti e professionisti del settore;

**si conviene e si stipula quanto segue:**

1. **Premesse.** Le premesse fanno parte integrante del presente contratto.
2. **Concessione e finalità.** San Servolo srl concede in uso in modo periodico alla Biennale di Venezia alcune sale riunioni in isola di San Servolo al fine di permettere l'attività didattica relativa ai *Biennale College* nella Danza, nel Teatro, nella Musica e nel Cinema volta alla promozione di nuovi talenti artistici. Indicativamente le sale concesse in uso saranno: n. 6 aule studio, n. 1 aula segreteria e n. 1 sala catering. La Biennale di Venezia non potrà in qualsiasi momento sub-concedere e/o ospitare alcun ente, istituzione e società presso gli spazi indicati senza esplicita autorizzazione scritta da parte di San Servolo srl, pena la risoluzione della Convenzione.
3. **Periodo di concessione.** La Biennale di Venezia utilizzerà gli spazi di cui all'art. 2 e il Centro Soggiorno e Studi di San Servolo per 6 slot annui, 1 o 2 in gennaio, 1 in marzo, 1 in luglio, 1 o 2 in ottobre e 1 in dicembre. I periodi esatti di utilizzo dovranno essere comunicati entro 90 giorni prima dell'evento mentre i giorni esatti



1

di attività e le eventuali dotazioni tecniche aggiuntive per le sale verranno stabilite di comune accordo entro 30 giorni dall'inizio di ogni periodo indicato.

4. **Collaborazione tra le parti.** Le parti firmatarie si impegnano vicendevolmente a collaborare per condividere la realizzazione, la comunicazione e la divulgazione di tali eventi e delle altre eventuali attività di ricerca ed eventi culturali che si riterranno opportuno condividere nel corso della validità della presente Convenzione. La Biennale di Venezia si impegna ad indicare su ogni supporto promozionale e di comunicazione che i *Biennale College* si svolgono presso l'isola di San Servolo. Lo stesso dicasi in caso di realizzazione in isola di altre attività organizzate dalla Biennale di Venezia.
5. **Canone di concessione d'uso sale.** Il canone annuo di concessione d'uso delle sale di cui agli articoli 2 per l'attività di *college* per il 2023 viene liberamente stabilito in euro =47.500,00= oltre l'iva. Ogni eventuale utilizzo aggiuntivo di sale, ogni dotazione tecnica aggiuntiva a quella standard prevista nelle sale utilizzate ed ogni servizio aggiuntivo sarà preventivamente quotato a parte.
6. **Tempi di pagamento.** La Biennale di Venezia è tenuta a pagare le fatture relative all'uso delle sale riunioni, dei servizi erogati e del Centro Soggiorno e Studi entro 60 giorni data fattura. Per ogni ritardo rispetto alle su citate scadenze scatterà l'applicazione degli interessi legali.
7. **Divieti.** E' fatto divieto in tutte le sale di fumare, portare cibi e bevande, introdurre animali di qualsiasi specie e dimensione. E' fatto divieto di accedere ai locali dove sono posizionati impianti tecnici. E' inoltre vietato applicare con collanti o altro tipo di affrancatura (chiodi, viti, zanche, ecc.) pannelli, cartelli, avvisi o altro sulle pareti, sugli infissi e sui pavimenti. E' vietato esporre all'interno delle sale e degli edifici e all'esterno degli edifici striscioni o cartelloni pubblicitari, monitor, totem e quant'altra struttura promozionale senza il preventivo assenso scritto da parte di San Servolo srl. E' fatto obbligo alla Biennale di Venezia di non disturbare quanti soggiornano nel Centro Soggiorno e Studi emettendo suoni, musica e comunque facendo rumore.
8. **Estensione vincoli.** Resta inteso e accettato dalla Biennale di Venezia che quanto qui previsto e contenuto negli allegati sarà valido anche per tutte le persone e gli enti che, a vario titolo, operano in isola di San Servolo in collaborazione con La Biennale di Venezia. Spetta alla Biennale di Venezia comunicare ai vari enti con i quali collabora in isola ogni termine e vincolo qui previsto e a farli rispettare integralmente.
9. **Compiti di San Servolo srl.** Spetta a San Servolo srl gestire ed erogare, direttamente e/o indirettamente, tutti i servizi di utilità nell'isola di San Servolo.
10. **Uso del Centro Soggiorno e Studi.** La Biennale di Venezia al fine di realizzare l'attività di cui al punto 2 e di sostenere le attività Istituzionali della Fondazione stessa utilizzerà il Centro Soggiorno e Studi dell'isola di San Servolo impiegando il numero di camere necessario che verrà chiesto e, compatibilmente con le camere a disposizione al momento della richiesta, opzionate dalla Biennale di Venezia che indicherà anche preventivamente quali camere saranno a carico della Biennale stessa e quali a carico dei partecipanti alle varie sue attività. Le camere opzionate a carico della Biennale dovranno essere dalla stessa confermate o meno entro 30

giorni dall'inizio del soggiorno; le camere così confermate saranno addebitate vuoto per pieno. Le camere a carico dei partecipanti dovranno essere dagli stessi confermate o meno entro 30 giorni dall'inizio del soggiorno comunicando i dati della carta di credito. Al fine di sostenere l'attività di studio e di ricerca della Biennale di Venezia verrà applicata per tali camere la seguente tariffa convenzionata: per camera singola euro =78,00=, doppia uso singola euro =88,00=, due letti euro =106,00=. La Biennale di Venezia può chiedere di utilizzare, in aggiunta ai contingenti di camere su indicate per i *college*, altre camere del Centro Soggiorno e Studi. Ogni richiesta sarà accolta da San Servolo srl nei limiti della disponibilità di posti letto. In questo caso il costo della camera singola sarà di euro =103,00=, il costo della camera doppia uso singola euro =115,00=, il costo della camera a due letti euro =148,00=, il costo della camera a tre letti euro =182,00=, il costo della camera a quattro letti euro =200,00=. Le tariffe si intendono comprese di iva e di prima colazione, è esclusa la tassa soggiorno.

11. **Informazioni utili.** Al fine di permettere un più funzionale soggiorno in Isola si allega al Contratto una scheda contenente alcune informazioni utili, comprese quelle relative al Centro Soggiorno e Studi, che possono essere utilizzate dalla Biennale di Venezia per informare i propri Ospiti che saranno presenti in Isola. Si rammenta che è a disposizione il sito internet [www.servizimetropolitani.ve.it](http://www.servizimetropolitani.ve.it) per acquisire altre e più complete informazioni.
12. **Sorveglianza e responsabilità:** La Biennale di Venezia è tenuta a vigilare sui locali e sugli spazi avuti in concessione d'uso temporaneo. San Servolo srl è esonerata da ogni responsabilità per danni e/o furti incorsi al materiale e/o beni della Biennale di Venezia e di ogni Società e/o Ente incaricata direttamente da questa nella realizzazione della manifestazione e/o presente in isola nell'ambito dell'evento di cui alla presente convenzione. La Biennale di Venezia è pertanto, per fatto proprio o di un suo dipendente e/o collaboratore, espressamente obbligata per ogni danno, sia diretto che indiretto, che possa derivare a chiunque in dipendenza o concessione della concessione d'uso oggetto della presente convenzione.
13. **Durata della Convenzione.** La durata della Convenzione viene fissata e stabilita con decorrenza dal 1 luglio 2022 e scadenza il 31 dicembre 2023. Le parti si impegnano ad incontrarsi prima della scadenza per valutare la possibilità di rinnovare la Convenzione.
14. **Recesso anticipato.** Le parti hanno facoltà di recedere anticipatamente da quanto previsto dalla presente Convenzione con un preavviso di almeno =6= mesi da recapitarsi a mezzo raccomandata a/r o PEC. Le parti hanno altresì facoltà di recedere in ogni momento a fronte di eventi imprevedibili e/o di necessità eccezionali sopravvenute. In tutti i casi resta il vincolo di pagare le prestazioni già effettuate.
15. **Modifiche accordo.** Qualunque modifica al presente accordo non può aver luogo e qualunque pagamento non potrà essere provato che mediante atto scritto.
16. **Informativa sul trattamento Dati Personali ex art. 13 Regolamento UE 2016/679.** San Servolo srl, i cui dati di contatto sono telefono 0412765001 e mail [f.landillo@servizimetropolitani.ve.it](mailto:f.landillo@servizimetropolitani.ve.it) è titolare degli eventuali dati personali che saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e l'assolvimento degli obblighi di legge inerenti e consequenziali al presente affidamento; la base

giuridica del trattamento è costituita dall'esecuzione del presente affidamento (ex art. 6, par. 1, lett. b GDPR); i dati personali saranno conservati per 10 anni dalla conclusione dell'affidamento. I dati personali potranno essere trattati dal Referente GDPR, dagli incaricati al trattamento dei dati ciascuno in base alle specifiche ed alle istruzioni determinate per iscritto da parte del titolare, e dai Responsabili al Trattamento (es. studio commercialistico) con i quali è in corso un rapporto contrattuale nel quale il titolare ha vincolato il Responsabile al rispetto di tutti gli obblighi previsti dall'art. 28 del GDPR. Il conferimento dei dati è obbligatorio. L'eventuale interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento: l'accesso ai propri dati (art. 15 del GDPR); la rettifica e, se ed in quanto ne sussistano le condizioni, la cancellazione e la limitazione al trattamento dei dati personali (art. 16, 17, 18, 19 GDPR). Ha altresì diritto di presentare reclamo per eventuali violazioni avanti all'Autorità Nazionale Garante della Privacy seguendo le indicazioni e le prescrizioni esplicitate sul sito del garante stesso [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it), sezione MODULISTICA".


17. **Tutela dell'ambiente.** La Biennale di Venezia nella realizzazione dell'evento previsto nel presente Contratto deve sempre disporre di procedure operative nonché di adeguati mezzi atti a prevenire ogni abbandono di rifiuti di qualsiasi natura, urbani e speciali, sul suolo, nel suolo o in laguna. La Biennale di Venezia dichiara la sua completa conoscenza del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e garantisce che i rifiuti generati dall'esecuzione dei servizi di cui alla presente concessione, saranno gestiti in ottemperanza ai precetti di legge stabiliti da tale decreto e si riconosce come produttore effettivo dei rifiuti urbani che andranno diligentemente smaltiti secondo le norme in vigore nel Comune di Venezia.
18. **Disposizioni anti COVID 19:** Resta inteso e accettato dalle parti firmatarie che l'attività oggetto del presente contratto si deve svolgere nel pieno rispetto delle disposizioni in vigore per contrastare il diffondersi del contagio da COVID 19.
19. **Customer satisfaction.** San Servolo s.r.l., in applicazione del proprio Piano della Qualità, sostiene e promuove la raccolta delle valutazioni espresse dagli Ospiti e dagli Utenti sui servizi erogati nella consapevolezza che tale apporto costituisce un'occasione importante per rispondere meglio alle aspettative di chi utilizza le strutture da noi gestite. E' possibile esprimere le proprie considerazioni compilando l'apposito questionario qui allegato e disponibile nel sito [www.servizimetropolitani.ve.it](http://www.servizimetropolitani.ve.it) alla sezione *customer satisfaction*. Inoltre sono a disposizione nelle sedi operative dei moduli da compilare e imbucare in appositi contenitori.
20. **Codice Etico.** San Servolo srl in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 "Disciplina delle responsabilità amministrative delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300", si è dotata del Manuale Organizzativo e di Gestione, del Codice Etico e del Codice Disciplinare che la Biennale di Venezia può visionare presso il sito internet della Società [www.servizimetropolitani.ve.it](http://www.servizimetropolitani.ve.it) nella sezione "Amministrazione trasparente - Atti Generali - Regolamenti". In particolare, con la firma del presente contratto la Biennale di Venezia si impegna a rispettare quanto previsto nel Codice Etico. San Servolo srl in caso di violazione del Codice Etico da parte della Biennale di Venezia potrà applicare delle sanzioni contrattuali.



21. **Clausole risolutive.** In caso di inadempienza ad una delle clausole sopra riportate e di mancato rispetto della norma di legge, la presente Convenzione si risolverà *ipso jure* con diritto della parte adempiente al risarcimento del danno oltre alla rivalsa per le spese.
22. **Rinvio a disposizioni di legge.** Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione le parti rinviano a quanto in materia previsto dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia che s'intendono riportate e trascritte nel presente contratto.
23. **Registrazione.** Il presente contratto è soggetto ad IVA, non avendo ad oggetto la locazione di immobili abitativi e/o strumentali, ma la concessione temporanea dell'uso di spazi per eventi fieristici e congressuali con contestuale prestazione di servizi logistici, accessori e di supporto. La registrazione è perciò necessaria solo in caso d'uso ai sensi di Legge.
24. **Controversie.** Le parti convengono di definire in via amichevole qualsiasi controversia. In caso di mancato accordo il Foro competente è quello di Venezia.

Letto, confermato e sottoscritto in Venezia il 22.11.2022

Per La Biennale di Venezia  
Andrea Del Mercato



per San Servolo srl  
Fulvio Landi/lo

